

Rag. ENRICO SPANU  
Commercialista – Revisore Legale  
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238  
Mail: [enricospanu@studiospanu.it](mailto:enricospanu@studiospanu.it) enricospanu@pec.it

Nuoro, 7 Aprile 2020

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Oggetto:** Decreto Legge 6 Aprile 2020 – disposizioni in materia fiscale.

In relazione a quanto in oggetto, illustro qui di seguito le principali novità contenute nel D.L. di ieri, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:

**a) Sospensione generalizzata dei versamenti tributari e contributivi**

Viene disposta la sospensione dei versamenti delle imposte in scadenza nei mesi di aprile e di maggio.

Il Decreto suddivide i contribuenti nelle due seguenti fasce di ricavi o compensi:

- Contribuenti con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro nell'anno 2019 che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019;
- Contribuenti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019 e che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019.

In presenza del calo del volume dei ricavi o compensi indicati per le due tipologie dei soggetti, si ha la sospensione, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020, dei versamenti in autoliquidazione di:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Rag. ENRICO SPANU  
Commercialista – Revisore Legale  
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238

Mail: [enricospanu@studiospanu.it](mailto:enricospanu@studiospanu.it) [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it)

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

#### **b) Sospensione per alcuni settori**

Per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, restano valide le previsioni recate dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020, ossia la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per le imprese operanti in specifici settori di cui all'art. 61 del D.L. n. 18/2020 (federazioni sportive, ristoranti, teatri, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.), resta valida - per i mesi di mesi di aprile e maggio 2020 - la sospensione fino al 30 aprile 2020 (solo per il settore dello sport, fino al 31 maggio 2020) dei versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Infine, sono previste forme di cooperazione tra l'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione dei ricavi e compensi tra marzo, aprile 2019 e marzo e aprile 2020.

#### **c) Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro.**

Viene prorogata fino al 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, la possibilità di non assoggettare i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 alle ritenute d'acconto ai sensi

Rag. ENRICO SPANU  
Commercialista – Revisore Legale  
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238

Mail: [enricospanu@studiospanu.it](mailto:enricospanu@studiospanu.it) [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it)

degli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che questi nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020) senza applicazione di sanzioni e interessi.

**d) Metodo previsionale per il calcolo degli acconti di giugno**

Soltanto per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione sanzioni ed interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti d'imposta IRPEF, IRES e IRAP, a seguito dell'applicazione degli stessi col metodo previsionale, a condizione però che in caso di insufficiente versamento, l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso, applicando il metodo storico.

**e) Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020**

I versamenti nei confronti delle PA, di cui all'art. 60 del D.L. n. 18/2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Si ricorda che, in base all'art. 60 del decreto Cura Italia, per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, erano stati prorogati al 20 marzo 2020.

I contribuenti, pertanto, potranno effettuare i versamenti entro il 16 aprile 2020 senza essere sanzionati.

Colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Enrico Spanu